

L'anno 2023 addì 12 del mese di Gennaio

### **TRA**

l'Amministrazione comunale di **Castelvetro** codice fiscale n. **81001210814** d'ora in avanti designata con il termine "Ente Locale", per la quale interviene l'Avv. Simone Marcello Caradonna nella sua qualità di Responsabile della II Direzione Organizzativa – Servizi al Cittadino;

### **E**

L'Ente Soc. Coop. "I Locandieri" con sede in Marsala via G. Bruno n. 18 codice fiscale n. 02194770810 d'ora in avanti nel presente atto designato con il termine di "ente contraente" rappresentato dal Corallo Valentina nato a Corleone il 05/09/1981 in qualità di Legale Rappresentante gestore della seguente Struttura di 2° livello per MSNA \_\_\_\_\_ – iscritta \_\_\_\_\_ all'Albo regionale degli Enti Assistenziali/oppure/autorizzata a funzionare fino al \_\_\_\_\_ con Provvedimento Assessoriale D.A. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, per un capacità ricettiva di n. \_\_\_\_\_ posti, di sesso \_\_\_\_\_ di età compresa tra 14-18 anni.

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO**

#### **Art. 1**

L'Ente contraente, iscritto all'Albo Regionale n. 5456 del \_\_\_\_\_, si obbliga ad ospitare nella struttura di 2° livello per MSNA, ai sensi del D.P. n.513 /GAB 18 gennaio 2016, avente le caratteristiche appresso specificate, n. .... minori.... di sesso ..... , su disposizione dell'autorità giudiziaria minorile adottata nell'ambito delle competenze amministrative e civili, su disposizione del Servizio Sociale Comunale, e di altri Enti Istituzionali preposti.

Per ogni minore accolto vanno contestualmente informati il Comune e la Procura per i Minorenni.

Al di fuori di queste circostanze nessun minore può essere accolto in comunità la quale non potrà avanzare nessuna pretesa economica al Comune.

#### **Art. 2**

La strutture di 2° livello per MSNA \_\_\_\_\_ ha una capacità ricettiva di n. .... posti ed ospita esclusivamente minori di sesso ..... (maschile o femminile) che abbiano età compresa (tra i 14 e i 18 anni), secondo le prescrizioni del Decreto di autorizzazione della Regione Siciliana.

Nella comunità possono, eccezionalmente, essere accolti minori di età diversa da quella stabilita e di sesso diverso da quello previsto nel decreto di autorizzazione qualora nella stessa siano ospitati fratelli o sorelle. Al compimento del 18° anno di età il giovane deve essere dimesso dalla struttura e

l'eventuale accoglienza in strutture e/o la permanenza sul territorio italiano saranno disposte in applicazione della normativa vigente in materia di immigrazione.

Il servizio sociale del Comune ove insiste la struttura potrà, in casi eccezionali e per accertata - obiettiva necessità di completamento del progetto educativo il giovane, inoltrare una motivata e documentata richiesta al competente Tribunale per i minorenni di applicazione della misura rieducativa sino al 21° anno di età. In nessun caso la comunità potrà autonomamente richiedere all'AGM l'emissione di una misura rieducativa oltre il 18° anno di età in favore dei M.S.N.A. ospiti.

Il ricovero dei M.S.N.A. rientra nella tipologia delle strutture di accoglienza di II Livello come previsto dal D.P. n. 513/GAB del 18 gennaio 2016, pubblicato sulla G.U.R.S. del 23.02.2016;

### **Art. 3**

L'Ente contraente si impegna ad adibire nella comunità il seguente personale:

- un coordinatore con presenza settimanale di 15 h, in possesso del diploma di Laurea nella "Classe della Laurea in Scienze dell'educazione e della formazione" o di laurea triennale in Pedagogia, Psicologia, Servizio Sociale o discipline umanistiche ad indirizzo socio-psichico-pedagogico;
- n. 3 educatori professionali e 1 mediatore culturale/educatore, per complessive 118 h settimanali, in possesso del diploma di laurea nella "Classe delle Lauree in Scienze dell'educazione e della formazione", così come previsto dal decreto ministeriale dell'Università della Ricerca Scientifica e tecnologia del 4 Agosto 2000. Sono altresì validi i corsi di Laurea di II Livello o di specializzazione in Pedagogia, Psicologia o discipline umanistiche ad indirizzo socio-psicologico-pedagogico.
- Il mediatore culturale dovrà essere in possesso di specifico titolo di studio.
- n. 1 ausiliario per 15 h settimanali da adibire alle pulizie dell'alloggio ed al servizio personale degli ospiti in rapporto alle loro esigenze.

L'Ente contraente dovrà avvalersi della consulenza di un ulteriore mediatore culturale per 15 h annue per minore e di un consulente legale per 13 h annue per minore.

Nelle ore notturne deve essere garantita da parte dell'educatore/mediatore la presenza in struttura. Per i profili di natura sanitaria (medico, neuropsichiatra, logopedista, infermiere), l'Ente dovrà avvalersi del Servizio Sanitario Regionale garantito dall'ASP competente per territorio, secondo la normativa vigente.

L'Ente si impegna ad evitare frequenti sostituzioni di personale e qualsiasi variazione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'Amministrazione comunale.

L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale.

L'Ente contraente deve trasmettere all'Ente locale il curriculum professionale e i certificati di sana e robusta costituzione fisica all'atto della immissione in servizio del personale. Si impegna, inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie e giuridiche in materia di assistenza ai minori.

L'Ente Locale si riserva di chiedere all'Ente contraente il certificato generale del casellario giudiziale dei singoli operatori e di accertare il requisito della buona condotta:

Al personale impiegato dall'Ente con rapporto di lavoro dipendente deve essere corrisposto il trattamento economico previsto dal C.C.N.L. di categoria ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali, di tale adempimento l'Ente dovrà, su richiesta fornire apposita documentazione.

#### **Art. 4**

Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato tra l'ente locale ed i singoli operatori dell'ente contraente, il quale con la presente solleva l'Amministrazione comunale da ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna affinché il personale operante nel servizio, di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato e autonomo.

#### **Art. 5**

Nella comunità alloggio dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.

A tal fine si cureranno in particolare:

- una adeguata alimentazione diversificata, ove è necessario, sulla base delle patologie dei minori;
- l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- la formazione professionale dei minori aventi età superiore ai 15 anni.
- il collocamento in attività lavorative in apprendistato o in forma produttiva a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;
- il sostegno psico-pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
- la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di compartecipazione alla gestione della vita comune;
- l'apertura alla realtà sociale (consigli di quartiere, associazioni, etc.).

#### **Art. 6**

L'ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori una assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:

- 1) infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatoria;
- 2) danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della comunità.

#### **Art. 7**

Le parti contraenti convengono di stabilire, a titolo di rimborso per le spese del servizio, € 60,00 Iva inclusa pro die - pro capite la misura del contributo statale per l'accoglienza prestata ai MSNA, così come fissato dalla circolare la circolare del Ministero dell'Interno n. 16153 del 19.05.2022. La suddetta quota sarà valida a decorrere dall'1 luglio 2022. Le parti contraenti convengono di stabilire, altresì, a titolo di rimborso per le spese del servizio a decorrere dall'1 gennaio 2023,

€ 100,00 Iva inclusa pro die - pro capite, la misura massima del contributo statale per l'accoglienza prestata ai MSNA, così come fissato dalla circolare la circolare del Ministero dell'Interno n. 42833 del 14.11.2022. La detta somma sarà soggetta ad aggiornamento e/o adeguamento in funzione delle possibili future determinazioni che potrà adottare il competente Ministero dell'Interno.

Per i M.S.N.A. presenti in struttura sino al 30.06.2022 continuerà ad essere corrisposta la quota di rimborso fissata in € 45,00 iva inclusa pro die – pro capite, già fissata dal competente Ministero dell'Interno.

Considerato che la rendicontazione richiesta al Comune dagli Enti preposti ha una cadenza trimestrale, si stabilisce fin d'ora che le fatture dovranno essere presentate trimestralmente e solo dopo l'avvenuto trasferimento finanziario da parte della competente Prefettura di Trapani, per ogni giornata di effettiva presenza del minore in comunità, da liquidarsi posticipatamente e trimestralmente, sulla base di uno stato nominativo che documenti l'effettiva presenza dei minori ospiti.

La fattura sarà accompagnata da relazione sociale sui beneficiari a cui la stessa è riferita.

Per i neomaggiorenni soggetti a provvedimento di prosecuzione del ricovero oltre il 18° anno di età e sino ai 21 anni, per i quali il Servizio Sociale comunale ha presentato, alla competente A.G.M. motivata richiesta di prosecuzione, verrà corrisposta la retta di € 45,00 più Iva, per un massimo di n. 3 MSNA, pro die - pro capite. Restano a carico dell'Ente contraente le spese per l'ospitalità dei neomaggiorenni per i quali il Servizio Sociale Comunale non ha richiesto all'AGM l'applicazione della misura rieducativa oltre il 18° anno di età.

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessario e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente contraente.

#### **Art. 8**

Il trattamento alimentare per i minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica dall'A.S.P. competente per territorio, che va tenuta esposta in cucina in modo che sia sempre facilmente consultabile.

#### **Art. 9**

L'Ente contraente si obbliga a:

- redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del servizio sociale dell'Ente locale;
- relazionare trimestralmente all'ufficio di servizio sociale del comune sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con il tutore, sulla prospettiva di possibili soluzioni alternative alla presenze in comunità, nell'interesse del soggetto e del processo di inserimento sociale;
- relazionare annualmente all'ufficio di servizio sociale del comune sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sul comportamento del minore, sul profitto a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di adattamento raggiunto.

L'Ente locale si riserva la facoltà di visitare le comunità in qualsiasi momento a mezzo dei propri uffici e di accertare il mantenimento dei requisiti di cui all'atto di autorizzazione.

E', altresì, facoltà dell'Ente locale formulare proposte operative sull'organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

Dei sopralluoghi effettuati sarà data comunicazione all'Assessorato Regionale secondo quanto stabilito dalla normativa citata in premessa.

#### **Art. 10**

La vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto della presente convenzione è esercitata in via ordinaria dall'ente locale e, in via straordinaria, dall'Assessorato regionale degli enti locali. Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'ente locale ha facoltà di sospendere la convenzione.

Costituiscono cause di sospensione e revoca della convenzione:

- a) cambiamenti di gestione della strutture di 2° livello per MSNA o significative variazioni degli elementi che caratterizzano la sua struttura od il personale;
- b) deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudichino il raggiungimento delle finalità educativo-assistenziali del servizio medesimo.
- c) mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo-contabile.
- d) mancato rispetto della normativa sulla privacy.

#### **Art. 11**

La presente convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dal 12/01/2023 salvo modifiche di natura legislativa.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti alla sua scadenza, disporre il rinnovo della convenzione ove sussistono ragioni di opportunità e pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione. Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'Ente contraente si impegna a relazionale trimestralmente e annualmente entro il 31 dicembre di ciascun anno sullo stato dei minori ospitati, anche ai fini di eventuali provvedimenti dell'Autorità competente.

#### **Art. 12**

L'Ente ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione:

- la certificazione di cui alle leggi nn. 1423/56, 575/75, 936/82 e successive disposizioni ed integrazioni relativamente al legale rappresentante e ai componenti del consiglio di amministrazione;

- il decreto di iscrizione all'albo regionale sezione minori, tipologia struttura di 2° livello per MSNA , in applicazione dell'art. 26 della legge regionale n. 22/86;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio e contratti di lavoro o convenzioni.
- dichiarazione circa il rispetto delle previsioni del D.lvo n. 81 del 2008.

**Art. 13**

Tutti i dati riguardanti i minori ricoverati e/o i loro familiari devono essere custoditi nel rispetto della normativa sulla privacy e tenuti in appositi armadi ben chiusi, soprattutto per quanto attiene ai dati sensibili.

**Art. 14**

La presente convenzione, redatta in carta semplice, sarà sottoposta a cura e spese dell'Ente contraente alla registrazione fiscale, a norma delle vigenti disposizioni di legge. Sono parimenti a carico dell'Ente contraente le spese occorrenti per valori bollati, dattilografia e copia inerenti alla stipula della presente convenzione.

**Art. 15**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del Codice Civile e alla normativa vigente in materia.

**Art. 16**

Gli effetti giuridici della presente convenzione decorrono dalla data di sottoscrizione. Per eventuali controversie, il foro competente è Marsala.

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appresso.

L'ente contraente

L'ente locale

F.to Sig.ra Valentina Corallo

F.to Avv. Simone Marcello Caradonna